



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

IMMEDIATA ESECUZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54 del Registro - Anno 2018.

OGGETTO:	RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2018 DI EVENTUALI SITUAZIONI DI ESUBERO DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 D.LGS. 165/01. APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER GLI ANNI 2018/2020 E DEL PIANO OCCUPAZIONALE E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI.
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Aprile alle ore 18,15 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.:

<i>COGNOME e NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
DI GIORGIO FRANCESCO	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCIABICA STEFANO DOMENICO	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RENATO SCHIFANI	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AGATA MILAZZO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		PRESENTI N° 3	ASSENTI N° 1

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Francesco Di Giorgio

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Placido Leone

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

IL SINDACO, ASSESSORE AL PERSONALE, SOTTOPONE ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- L'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, c.d. legge finanziaria 1998, stabilisce che *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- L'art. 91 del Testo Unico EE.LL. stabilisce che *“gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*
- L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce che *“Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2”* e prevede, inoltre, che *“il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assinzionali previste a legislazione vigente”*
- L'art. 6, comma 3 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 in forza del quale *“in sede di definizione del piano di cui al comma 2 ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”*;
- L'articolo 6, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 in forza del quale *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”*;
- L'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione*

pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;

VISTO il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 entrato in vigore il 22 giugno 2017, con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, all’art. 35, comma 4, del Testo Unico Pubblico Impiego è stato previsto che le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’art. 6, comma 4 dello stesso Decreto, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017;

VISTO l’art. 6 ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, che stabilisce che *“Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”*

CONSIDERATO che le citate linee di indirizzo per la pianificazione del personale sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, al momento, non sono ancora state emanate e, in ogni caso, in sede di prima applicazione, il divieto di procedere ad assunzioni in mancanza del piano triennale dei fabbisogni, si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessante giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo citate;

VISTO l’art. 35, comma 3bis, del D.Lgs. 165/2001 nel testo, dal ultimo inserito per effetto dell’art. 1, comma 401, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successivamente modificato dall’art. 6, comma 1, lett. b), del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, secondo cui le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché, del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondi i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

- a) Con riserva dei posti, nel limite del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;
- b) Per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lett. a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell’amministrazione che emana il bando;

RICHIAMATI:

- L’art. 1, comma 557-bis, 557-ter e 557-quater della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo modificato ed inserito dall’art. 3 comma 5-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 114, in forza del quale, in particolare:

- *“Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”* (triennio 2011-2013)
- Il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- La legge 12 marzo 1999, n. 68;

DATO ATTO che *“in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* che consiste nel divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e nel correlativo divieto a carico degli Enti di stipulare altro tipo di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione dando atto, contestualmente, che le medesime sanzioni si applicano anche per il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (oggi pareggio di bilanci) nell’esercizio precedente;

VISTO l’art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modifiche dalla legge n. 114 del 11/08/2014 che fissa i limiti dei budget percentuali concretamente utilizzabili a fini assunzionali da parte degli Enti locali, distinti per aliquote annuali, prevedendo in particolare, che:

- le disposizioni ed i correlativi tetti finanziari previsti dall’art. 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 restano fermi ed ineludibili;
- che fermi restando, quindi, i predetti limiti, per le annualità 2014 e 2015 le Regioni e gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente”
- che, invece per gli anni 2016, 2017 e 2018 tale percentuale vada considerata in maniera variabile dal 25% al 100% a seconda del ricorrere di particolari condizioni di “virtuosità” economico-organizzativa e finanziaria;
- che a decorrere dall’anno 2018 la facoltà ad assumere è fissata nella misura del 100 per cento;
- *“A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”*;
- In virtù dell’art. 4, comma 3, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole *“nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”* sono aggiunte le seguenti *“è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”*.
- *“le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 148, comma 2 bis, del citato decreto legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-*

quinquies del presente articolo”, e ciò, al fine di garantire anche per i predetti soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

CONSIDERATO che per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la determinazione in concreto della capacità assunzionale degli Enti locali per il triennio 2016-2018 viene regolata come segue:

- a. In linea generale, e per tutte le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, e s.m.i., per gli anni 2016, 2017 e 2018, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale resta contenuta nel limite di “un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente”

Con le seguenti eccezioni:

- a. Per gli Enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità (comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti) valgono comunque le facoltà assunzionali previste dall’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui, nel rispetto del limite invalicabile della spesa di personale dell’anno 2008, detti Enti possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
- b. Per i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale assunzionale per gli anni 2017 e 2018 è innalzata al 75 per cento”;
- c. Che invece, “Per i Comuni con popolazione compresa tra 1.000 a 3.000 abitanti che rilevano nell’anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate corrente registrare nei conti consuntivi dell’ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento”;

CONSIDERATO che, oltre a quanto sopra riportato va riportato, A norma dell’articolo 1, comma 479, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 22, comma 3, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per i Comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 della citata legge n. 232/2016, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell’anno successivo la percentuale stabilita al presente comma, è innalzata al 90 per cento ma ciò qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell’Interno di cui all’art. 263, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che in relazione ai superiori punti va dato specificatamente atto che il Comune di Chiusa Sclafani, la cui popolazione calcolata al 31/12/2017 è pari a 2763 abitanti, e presenta un numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio pari a 21,

DATO ATTO che l'Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'esercizio 2016, essendo inoltre in linea con la normativa vigente in materia di Pareggio di Bilancio anche nell'anno in corso nell'esercizio precedente (2017), come da concorde attestazione resa dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, dal Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2016 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 16/06/2017 e dalla certificazione trasmessa al MEF in data 30/01/2018 tramite modello monitoraggio Monit/17 Comuni;

CONSIDERATO che in base a quanto riportato dallo schema di Decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017 valido per il triennio 2017-2019, concernente la individuazione del rapporto medio dipendenti-popolazione per gli enti in condizione di dissesto o strutturalmente deficitari, il limite massimo della dotazione organica per cui un Ente avente popolazione pari a quella di Chiusa Sclafani che si trovasse nelle siffatte condizioni di precarietà economico-finanziaria risulterebbe determinato come segue:

Fascia demografica	Rapporto medio dipendenti – popolazione	n° unità di personale ammissibile
Fino a 499 abitanti	1/59	8
Da 500 a 999	1/106	9
Da 1000 a 1999 abitanti	1/128	15
da 2.000 a 2.999	1/142	19
	Totale	19

DATO ATTO che il rapporto tra dipendenti a tempo determinato e abitanti del comune di Chiusa Sclafani, alla data del 31/12/2017 è pari a 1/131,57;

CONSIDERATO che quindi, il numero dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato del comune di Chiusa Sclafani è superiore a quello imposto dallo schema di D.M. interno valido per il triennio 2017/2019 che peraltro non sussistono le condizioni stabilite dall'art. 1, comma 228, secondo periodo della legge 208/2015 per poter utilizzare la maggiorazione dal 25% al 75% del turn-over per i cessati nel triennio 2016-2018;

CONSIDERATO che la medesima disposizione di cui all'articolo 1, comma 228, legge 208/2015 stabilisce ancora che in relazione a quanto previsto dal primo periodo dell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, ed al solo fine di “definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge 190/2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”.

CONSIDERATO che ai sensi del comma 5-quater dell'articolo 3 del D.L. 90/2014 sarebbe consentito l'aumento della percentuale del turn over al 100% ai soli comuni virtuosi la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente risulta pari o inferiore al 25% è, ancora oggi “disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

CONSIDERATO che in questo Ente la percentuale di incidenza delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti è superiore al 25% sicché non sussiste, allo stato, la possibilità di fruire delle ipotesi derogatorie alla percentuale del turn-over stabilite dal comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 6 del medesimo art. 3 del D.L. 90/2014 resta, invece, confermata la disciplina di favore per le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, ribadendo che i limiti di cui allo stesso art. 3 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

DATO ATTO che per effetto della riduzione alle dotazioni organiche della provincie e città metropolitane imposte dall'art. 1, comma 421 della legge 23.12.2014 n. 190 e del conseguente emergere di situazioni di esubero o soprannumerarietà la stessa legge all'articolo 1, comma 424, ha espressamente previsto che *“le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità”* e che esclusivamente per tali finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e *“gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario”* stabilendo che la sanzione della nullità per le assunzioni effettuate in violazione delle superiori prescrizioni;

VISTA la Deliberazione n. 119/2015/PAR del 12 febbraio 2015 con cui la Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana ha già riconosciuto espressamente applicabili in Sicilia le previsioni come contemplate nei commi da 421 a 425 della Legge di Stabilità 2015 considerate norme di coordinamento della finanza pubblica e come tali immediatamente applicabili sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che in base all'interpretazione letterale della predetta disposizione normativa, il vincolo di destinazione del budget assunzionale previsto dall'art. 1, comma 424 della Legge 190/2014 trova applicazione, in via transitoria, soltanto fino al 31/12/2016 e non si applica, quindi, salvo quanto verrà infra specificato, alle assunzioni da effettuarsi per le annualità successive;

CONSIDERATO che, però, con le recenti disposizioni emanate per effetto dell'art. 2 della L.R. n. 24/2016 viene previsto che *“la dotazione organica delle Città metropolitane e dei liberi consorzi comunali è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2015 ridotta complessivamente del 15 per cento”* e che per le unità soprannumerarie, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, doveva essere individuato il personale che rimane assegnato agli enti di attuale appartenenza e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 90;

CONSIDERATO che per tale motivo, il successivo comma 22 dell'art. 3 della L.R. 27/2016 prevede espressamente che *“I percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono avviati dopo la conclusione delle procedure previste dall'articolo 2 e comunque dopo l'1 marzo 2017, previa verifica della sussistenza dei presupposti”*.

DATO ATTO:

- Che a norma dell'articolo 1, comma 426, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 12-bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 il termine del 31/12/2016, previsto per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31/12/2018.

- Che proprio per tale motivo la legge consente, per tale ulteriore finalità di utilizzare, per gli anni 2017/2018, nei limiti previsti dall'articolo 4 del D.L. 101/2013, le risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali e di prorogare fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2015, n. 1/2015 recante Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella quale, con specifico riferimento alle previsioni dell'art. 1, comma 426 della Legge di Stabilità 2015 viene ulteriormente esplicitato come la previsione mira a dilazionare di un biennio il termine per l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni e che il disegno di politica legislativa di contrasto del precariato nel lavoro pubblico non viene quindi interrotto ma post-posto al fine di offrire una finestra temporale (...) per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta.

CONSIDERATO che in via aggiuntiva, la circolare chiarisce che, ai fini della stabilizzazione del personale precario, si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire l'adeguato accesso dall'esterno, alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e 2018 e che, proprio in virtù del quadro normativo sopra delineato viene quindi stabilito che i contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogabili, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma, del D.L. 101/2013 fino al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che con la citata Deliberazione n. 119/2015/PAR del 12 febbraio 2015 la Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana anche in relazione alla previsione specifica del comma 426, che prevede la proroga al 31 dicembre 2018 del termine fissato per favorire il superamento del precariato ha riconosciuto che la predetta proroga è da ritenere estensibile anche a favore degli enti locali siciliani, ponendosi quale modifica delle disposizioni già dettate dalla predetta legge n. 125 del 2013 che trova diretta applicazione in Sicilia.

CONSIDERATO che tale proroga è stata recepita anche in Sicilia per effetto dell'art. 27, comma 9 della L.R. 17/03/2016 n. 3 recante norme in materia di "*finanziamento e disposizione in materia di personale precario*" per effetto della modifica disposta dall'articolo 6 della L.R. n. 20 del 19/09/2016;

VISTO il D.L. n. 101 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, che, all'art. 4 comma 6, prevede forme per il reclutamento speciale, transitorie finalizzate e valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato una anzianità lavorativa a tempo determinato nel settore pubblico stabilendo testualmente che "*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in*

possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto adi lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse”.

RICHIAMATA in merito la precedente Circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che detta indirizzi applicativi della legge n. 125 del 2013 specificando che le Amministrazioni in via facoltativa in ragione del loro fabbisogno, sino al 31 dicembre 2016 possono attivare procedure di reclutamento speciale transitorie volte al superamento del fenomeno del precariato utilizzando una misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) delle risorse disponibili a normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato e che tali procedure selettive riservate devono riguardare il reclutamento di qualifiche e profili diversi da quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo e per i quali vi è la disponibilità nella dotazione organica dell'Ente, tenendo conto della capacità assunzionale calcolata anche in virtù dell'intero arco temporale programmato, specificando altresì che a fronte della possibilità di stabilizzare i rapporti di lavoro che presentano l'anzianità di servizio prevista dal citato articolo, le Amministrazioni che programmano il reclutamento speciale possono applicare la disciplina della proroga finalizzata dei contratti a tempo determinato fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (oggi prorogato al 31 dicembre 2018) nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di controllo della spesa di personale e assunzioni a tempo determinato e dei divieti che scaturiscono in via sanzionatoria;

VISTA la L.R. n. 5 del 2014 che nel recepire il D.L. n. 101/2013 sopra richiamato, all'articolo 30, comma 3, stabilisce che *“In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale n. 24/2000, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dall'1 gennaio 2014”* e al 5 comma che *“per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a far data dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013”* il cui termine definitivo di scadenza in conformità alle indicazioni già emerse per effetto della legge di stabilità nazionale e del successivo art. 3 della L.R. n. 27/2016 è stato prorogato al 31/12/2018.

VISTO l'articolo 3 della L.R. n. 27/2016 che ha stabilito che *“nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i Comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30*

ottobre 2013, 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016.”

VISTO l'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 stabilisce che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nessuna limitazione all'utilizzo del personale a tempo determinato può essere validamente imposta agli Enti locali che risultino in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, qualora detto utilizzo avvenga *“nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”*;

CONSIDERATO, fermo restando il divieto temporaneo di utilizzo delle risorse assunzionali provenienti dalle cessazioni verificatesi nel corso dell'anno 2014 e 2015, che è possibile utilizzare il budget di spesa derivante dal cumulo delle cessazioni dell'ultimo triennio non ancora utilizzati, come confermato dalla deliberazione della Corte dei conti n. 26/2015.

VISTO l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 secondo cui gli enti locali, fermo restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

VISTO l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

VISTO l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

VISTO il principio contabile applicato della programmazione n. 4/1, di cui all'art. 2 del d.lgs. 126/2014 e s.m.i., che prevede che la sezione operativa (SeO) del Documento unico di programmazione contiene anche *“la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale”*, la quale *“deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica”* (cfr. par. 8.2);

VISTO l'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 ss.mm.ii. che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

VISTA la Legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, che introduce il comma 557 quater legge 296/2006, secondo cui ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Pertanto

la spesa del personale deve essere stata per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità nell'ultimo anno inferiore a quella media del triennio 2011/2013;

VISTA la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2017-2019 ed in particolare:

- l'art. 1, comma 219, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto, fino all'adozione dei decreti legislativi attuativi della L. n. 124/2015 (Legge delega in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni), nonché dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 e s.m.i. (conclusione delle procedure di riassorbimento del personale in esubero degli enti di area vasta), che i posti di qualifica dirigenziale vacanti al 15/10/2015 siano resi indisponibili e, pertanto, non possano essere in alcun modo coperti, fatti salvi i contratti a tempo determinato in corso;
- l'art. 1, comma 221, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le regioni e gli enti locali debbano provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;
- l'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- l'art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016, il quale ha previsto, a favore dei Comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 25% al 75% della spesa dei cessati nell'anno precedente, valevoli per gli anni 2017-2018, a condizione che il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000; anche in questo caso, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- l'art. 17 del D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016, il quale ha introdotto una disciplina particolare e derogatoria per le assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo e scolastico (nuovi commi 228-bis, 228-ter, 228-quater e 228-quinques, art. 1, L. n. 208/2015), al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali;
- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, il quale prevede che per l'anno 2019 sarà possibile effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato utilizzando il 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente.

VISTO l'art. 1, comma 479 lett. d) Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) secondo cui per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al

primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al ((90 per cento)) qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CONSIDERATO che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

CONSIDERATO che la capacità assunzionale a tempo indeterminato dei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti è aumentata al 100% del risparmio delle cessazioni se l'ente ha nell'anno precedente un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti inferiore al 24%.

VISTA la deliberazione N. 70/2016 della Corte conti Piemonte secondo cui le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). L'assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, "in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente".

La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente. E' dunque chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico.

VISTI gli artt. 33, 34 e 34 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. (cd "mobilità obbligatoria"), le cui disposizioni culminano con la previsione dell'art.34, comma 6, a mente della quale "Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco".

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato 3677/2016 secondo cui la mobilità esterna deve essere avviata prima dello scorrimento di una graduatoria valida dell'ente;

RILEVATO, in sintesi, che la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali soggetti a patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) è subordinata ai seguenti vincoli:

1) vincoli finanziari:

- aver rispettato il pareggio di bilancio ed avere effettuato la relativa comunicazione alla RGS entro il termine del 31/3;
- avere rispettato il tetto della spesa del personale, che non deve avere superato quella media del triennio 2011/2013;

2) vincoli procedurali:

- le assunzioni devono essere inserite nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale;
- le assunzioni devono riguardare posti vacanti in dotazione organica e tale documento deve essere stato rideterminato almeno nell'ultimo triennio;
- l'ente deve attestare l'assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza;
- l'ente deve avere adottato il programma delle azioni positive;
- Deve essere stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- Approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni.

RILEVATO CHE:

- il Comune è dotato del piano delle azioni positive di cui all'art. 48 del d.lgs. 198/2006;
- il rispetto del parametro dell'indice di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 41 del d.l. 66/2014, non ha più effetti preclusivi delle assunzioni di personale (cfr. Corte Cost. n. 272/2015);
- Dato atto a tal fine che, il Servizio Economico Finanziario ha comunicato:
- che l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio ed è stata effettuata la relativa comunicazione alla RGS entro il termine del 31/1/2018.
- che i vincoli di pareggio di bilancio per l'anno 2018 saranno presumibilmente rispettati;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- Il rispetto del tetto della spesa per il personale (che sulla base delle previsioni del DL n. 90/2014 si calcola con riferimento alla spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013);
- l'ente ha nell'anno precedente un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti superiore al 24%.
- che è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- che il bilancio di previsione 2017/2019, il rendiconto di gestione 2016 e i dati relativi a questi documenti sono stati inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016) entro i termini fissati dal legislatore.

CONSIDERATO che la mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente.

CONSIDERATO per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile, quanto segue:

- 1) l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui: *“A decorrere dall’anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009”*.
- 2) l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: *“Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”*. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
- 3) l’ultimo periodo del comma 28 dell’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che: *“Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”*.
- 4) La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione 2/2015, ha chiarito: *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”* (id est: La Corte, quindi, ha sposato la tesi letterale più restrittiva: nel caso in cui vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l’Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100 % della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero.);
- 5) l’art. 36 del d.lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

CONSIDERATO che con l’art. 3 della l.r. n. 27/2016 è stata autorizzata – nell’ambito di misure volte al graduale superamento dell’utilizzo del personale con contratto a tempo determinato la stabilizzazione del personale precario già disciplinata dall’art. 4, comma 6 del d.l. 101/2013, da effettuare negli anni 2017 e 2018 nei limiti del fabbisogno e delle disponibilità di organico, aggiungendo ai limiti di utilizzo delle capacità assunzionali previste dalla legge statale

(50% della capacità assunzionale) anche le risorse del lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010 e s.m.i.;

VISTA l'attuale dotazione organica del Comune di Chiusa Sclafani di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

VISTO il d. lgs. n. 75/2017, ed in particolare, l'art. 20 rubricato "*superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*", nel testo modificato dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017, che prevede:

- al comma 3 che "*Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28*";
- Al comma 4: "*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. ((Per gli stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259)).*"
- Al comma 8: "*Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*";

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2017;

VISTO il comma 6 dell'art 3 della L.R. n. 27/2016 che stabilisce testualmente che: "*per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo*

determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti";

VISTO il DPCM 15 febbraio 2006 (pubblicato sulla G.U. n. 52 del 03/03/2006), con il quale sono state definite, all'articolo 2, le modalità e i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche, così come sancito in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Autonomie locali;

DATO ATTO che qualora il personale a tempo indeterminato, a seguito di assunzione, dovesse raggiungere le 15 unità si dovrà procedere all'assunzione di una unità appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99 e che le spese che saranno sostenute a tal fine non vanno computate tra le spese di personale.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 78/2015 questo Ente alla data del 31/12/2014 non utilizzava personale delle province in posizione di comando o distacco sicché non risulta obbligato all'assorbimento del predetto personale all'interno dei propri ruoli;

CONSIDERATO, in forza di quanto sopra indicato, necessario predisporre ed attuare, nei limiti del Budget assunzionale ordinario e aggiuntivo previsto dall'ordinamento, un percorso di stabilizzazione del personale precario dell'Ente;

DATO ATTO che in conseguenza dell'avvenuta emanazione del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettere a) ed e) e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a),c),e), F), g), h), l), m), n), o), q), r), s), e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare dell'art. 4 del medesimo testo normativo, risulta oggi modificato tutto il precedente procedimento di formazione del programma triennale del fabbisogno del personale che vien ora collegato alla contestuale verifica della dotazione organica ed alla revisione della stessa struttura organizzativa in conformità ai fabbisogni programmati che, ovviamente, vanno attuati nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo stabilito dalla legge, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

CONSIDERATO che presso questo Ente prestano servizio n. 39 lavoratori precari a tempo determinato e parziale inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato e 4 a.s.u.;

DATO ATTO, altresì, che la programmazione triennale del fabbisogno di personale ed il piano occupazionale di cui sopra sono elaborati sulla base delle richieste dotazionali formulate dai Responsabile dei servizi dell'Ente e della necessità di copertura in considerazione delle esigenze organizzative e dei vincoli assunzionali e di spesa vigenti;

PRECISATO che la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano annuale potranno essere integrati in qualunque momento, al verificarsi di altre e nuove esigenze, di modifiche nella disponibilità di risorse e del quadro normativo;

RITENUTO pertanto, necessario procedere alla determinazione del fabbisogno 2018/2020 e della conseguente dotazione organica;

CONSIDERATO che sono in corso le procedure di stabilizzazione per tre dipendenti di categoria B1;

CONSIDERATO che la definizione del fabbisogno e della dotazione organica del personale è un atto strettamente connesso alle esigenze organizzative e agli effettivi fabbisogni dell'Ente, come tali mutevoli nel tempo;

VALUTATI i fabbisogni di personale di questo Ente e ritenuto pertanto di rideterminare la dotazione organica come da allegato "A";

DATO ATTO che tale dotazione organica riflette le reali esigenze dell'Ente e rispetta i parametri ed i vincoli imposti dalla normativa vigente;

RILEVATO che nell'ambito della revisione della dotazione organica, come sopra definita, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;

CONSIDERATO che nell'anno 2017 si sono verificate due cessazioni di personale dipendente e che non si prevedono cessazioni per gli anni 2018, 2019 e 2020;

CONSIDERATO che nell'anno 2016 e 2017 non vi sono state assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato;

DATO ATTO che è preciso intendimento di questa Amministrazione improntare la programmazione del fabbisogno del personale nel triennio 2018/2020 stabilizzando tutto il personale precario di cui all'art. 30 L.R. 5/2014 ai sensi della legge regionale 3/2016 art. 27 e art. 20 del d.lgs. 75/2017 nei limiti delle risorse assunzionali disponibili incrementate secondo quanto previsto dalle norme richiamate e secondo le indicazioni ed i vincoli di bilancio, previa selezione pubblica secondo le norme di cui al D. Lvo 165/2001 e l.r. 27/2016 e s.m.i., d.lgs. 75/2017 e s.m.i. per le categorie giuridiche e professionali come da allegati;

DATO ATTO, altresì, che la programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2018 sarà la seguente:

- a) Assunzione di tre unità di personale a tempo determinato di cui all'art. 30 L.R. 5/2014 ai sensi della legge regionale 3/2016 art. 27 in combinato disposto con l'art. 20, commi 1 e 2, D.lgs n. 75/2017, di categoria B1, attraverso scorrimento della graduatoria relativa alla procedura in corso di espletamento pubblicata sulla G.U.R.S. n. 1 del 26 gennaio 2018;
- b) Assunzione di due unità di personale a tempo determinato di cui all'art. 30 L.R. 5/2014 ai sensi della legge regionale n. 3/2016 art. 27 in combinato disposto con l'art. 20, commi 1 e 2, D.lgs n. 75/2017, di categoria C1, istruttore amministrativo;
- c) Assunzione di una unità il personale a tempo determinato di cui all'art. 30 L.R. 5/2014 ai sensi della legge regionale n. 3/2016 art. 27 in combinato disposto con l'art. 20, commi 1 e 2, D.lgs n. 75/2017, di categoria C1, istruttore tecnico;
- d) Proroga di tutte le altre unità di personale precario in atto in scadenza;
- e) Prevedere per il 2018 eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale e di ricorrere ad un contratto di cui all'art. 110 del D.lgs 267/2000 per la copertura di un posto di Cat. D1 funzionario direttivo contabile, posizione economica D1;
- f) Prevedere per il 2018 l'utilizzo di personale proveniente da altri Enti ai fini di assicurare i servizi di polizia municipale in aggiunta al personale dipendente attualmente in servizio;

RILEVATO che, - come da comunicazione del Responsabile dell'area contabile nel 2009, l'ente ha sostenuto spese per lavoro flessibile per € 752.790,12;

RILEVATO che la capacità assunzionale dell'Ente (budget assunzionale), derivante dalle cessazioni verificatesi negli anni 2014 e 2017, immediatamente spendibile per effettuare assunzioni secondo le procedure ordinarie (senza obbligo pertanto di rispettare il regime assunzionale derogatorio di cui all'art. 1 comma 424 della legge n. 190/2014), ammonta a complessivi € 15.207,85, come risultante dalle seguenti cessazioni riferite agli anni 2014 e 2017:

Anno	Personale cessato dal servizio	Cat.	Data cessaz.	Costo spesa annua	Percentuale di calcolo risorsa assunzionale	Risorsa assunzionale già impiegata	Budget assunzione attuale	Capacità assunzionale art. 1 comma 424 della legge n. 190/2014
2014	L.V.V.	D	28/02/2014	€ 32.088,80	60%			€ 19.253,28
2015	P.I.	A	30/04/2015	€ 24.610,06	25%			€ 6.152,51
	P.G.	D	31/05/2015	€ 36.795,11	25%			€ 9.198,77
2017	V.M.A.	D	31/05/2017	€ 31.695,99	25%	0.00	€ 7.923,99	
	D.G.A.	C	31/07/2017	€29.135,45	25%	0.00	€ 7.283,86	
TOTALE CAPACITÀ ASSUNZIONAL - Cessazioni anno 2017							€ 15.207,85	

VISTA la nota prot. n. 1800 del 15/02/2018 con la quale il Segretario comunale avanzava richiesta ai Responsabili di Area di far pervenire le esigenze di fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020;

Vista la nota prot. n. 1850 del 16.02.2018;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che l'Ente non è tenuto ad effettuare assunzioni di cui alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, poiché ha un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore al minimo previsto da detta normativa;

PRECISATO che in ogni caso in ogni eventuale assunzione è subordinata alla verifica della permanenza di tutti i presupposti di legge esistenti al momento dell'assunzione medesima;

RITENUTO necessario garantire il funzionamento dell'Ente attraverso l'assunzione, per il biennio 2018/2019, di un dipendente, ex art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, di categoria D1 per 18 ore settimanali la cui spesa previsionale ammonta ad € 15.848,00 annui;

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010) che prevede che "sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

CONSIDERATO che la spesa di personale per l'anno 2018, con incluse le assunzioni programmate, ammonterebbe, in via necessariamente previsionale ad € 1.525.678,99 rilevante ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 557-quater della

legge n. 296/2006, risultando pertanto conforme all'obbligo di contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, quest'ultimo pari a € 1.689.920,32;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico sugli enti locali - TUEL);
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs n. 165/01;
- il vigente C.C.N.L. del Personale dipendente Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i pareri sottoriportati

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 30/2000	
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE Chiusa Scalfani, 19/04/2018	Il Responsabile dell'Area Amministrativa F.to Avv. Placido Leone
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE Chiusa Scalfani, 18/04/2018	Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria F.to Dr. Maniscalco Giuseppe

PROPONE

per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente trascritti:

- 1. DI PRENDERE ATTO** che, a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 1, comma 221, della L. n. 208/2015 – Legge di Stabilità 2016, in riferimento ai posti dirigenziali, nonché della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- 2. DI APPROVARE**, il fabbisogno di personale e la conseguente Dotazione Organica dell'ente così come scaturente dall'allegato "A", che si allega alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante è sostanziale;

- 3. DI DARE ATTO** che risulta rispettato il limite di cui all'art.1, commi 557 e seguenti della legge L.296/2006 e s.m.i. in termine di riduzione della spesa calcolata rispetto alla media del triennio 2011/2012/2013;
- 4. DI APPROVARE** la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, allegato "b" alla presente deliberazione nel quale vengono previste, oltre le procedure da avviare entro il 31/12/2018, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, come di seguito esplicitate:
- a) Stabilizzazione, nel triennio 2018-2020, di tutto il personale precario di cui all'art. 30 L.R. 5/2014 ai sensi della legge regionale N. 3/2016 art. 27 e art. 20 del d.lgs. 75/2017 nei limiti delle risorse assunzionali disponibili, incrementate secondo quanto previsto dalle norme richiamate e secondo le indicazioni ed i vincoli di bilancio, previa selezione pubblica secondo le norme di cui al D.lgs. n. 165/2001 e L.R. n. 27/2016 e s.m.i., D.lgs. n. 75/2017 e s.m.i. per le seguenti categorie giuridiche e professionali:
- Assunzione di tre unità di personale a tempo determinato di cui all'art. n. 30 L.R. 5/2014 ai sensi della legge regionale 3/2016 art. 27 in combinato disposto con l'art. 20, commi 2, D.lgs. n. 75/2017, di categoria B1 per 24 ore settimanali, attraverso scorrimento della graduatoria relativa alla procedura in corso di espletamento, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 1 del 26 gennaio 2018;
 - Assunzione di due unità di personale a tempo determinato di cui all'art. 30 L.R. 5/2014 ai sensi della legge regionale n. 3/2016 art. 27 in combinato disposto con l'art. 20, commi 1 e 2, D.lgs. n. 75/2017, di categoria C1, istruttore amministrativo, con contratto a tempo parziale 24 ore settimanali;
 - Assunzione di una unità di personale a tempo determinato di cui all'art. 30 L.R. 5/2014 ai sensi della legge regionale n. 3/2016 art. 27 in combinato disposto con l'art. 20, commi 1 e 2, D.lgs. n. 75/2017, di categoria C1, istruttore tecnico, con contratto a tempo parziale 24 ore settimanali;
- b) Proroga di tutte le altre unità di personale precario in atto in scadenza;
- c) Prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale e di ricorrere ad un contratto di cui all'art. 110 del D.lgs. 267/2000 per la copertura di un posto di Cat. D1 funzionario direttivo contabile, posizione economica D1;
- d) Prevedere per il 2018 e 2019 l'utilizzo di personale proveniente da altri Enti, al fine di potenziare il servizio di polizia municipale, qualora non se ne renda necessario il rientro in servizio attraverso comando, convenzione o altro strumento, compatibilmente con le risorse disponibili;
- 5. DI AUTORIZZARE**, qualora necessario, e nel rispetto dei vincoli normativi di cui in precedenza, eventuali integrazioni orarie necessarie del personale a tempo parziale anche a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato programmate;
- 6. DI DARE ATTO** che i documenti approvati con la presente deliberazione sono conformi e coerenti con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale e di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni;

7. **DI RISERVARSI DI INTEGRARE O MODIFICARE** il presente atto in seguito a successive e diverse esigenze dell'Ente, coerentemente ad eventuali modifiche legislative o regolamentari che dovessero intervenire;
8. **DI DARE ATTO** altresì che il presente provvedimento revoca ogni precedente atto in materia di programmazione di assunzione di personale;
9. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, per il tramite dell'Ufficio del Personale, alle organizzazioni sindacali e alla R.S.U.;
10. **DI PROCEDERE**, nelle more delle assunzioni a tempo indeterminato, all'attivazione di convenzioni, comandi o scavalchi con altri enti per l'utilizzazione di personale nonché il ricorso al lavoro flessibile con assunzioni a tempo determinato ed attraverso l'assunzione ex art. 110 D. lgs. 267/2000 per la copertura temporanea dei posti vacanti rispettando gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
11. **DI DICHIARARE** la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Il Proponente
Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

Comune di Chiusa sciafani

Categoria e Profilo Professionale		Ore	Posti in organico (G.C. 107/17)	Variazioni posti in organico	Precari	Rideterminazione organico	Posti da sopprimere	Posti coperti	Posti vacanti	Posti in organico 2018
D1	Istr. Dir. Tecnico	36	2			2		1	1	2
	Istr. Dir. Contabile	36	1			1		0	1	1
	Istr. Dir. Amministr.	36	2			2		1	1	2
	Assistente Sociale	12	1			1		0	1	1
	TOT. CAT. D1		6			6		2	4	6
C1	Istr. Amm./Tecnico	36	3			3	-1	2	0	2
		24	0		19	19		0	19	19
		20	0		1	1		0	1	1
		18	8	-8		0		0		
	Istruttore Contabile	36	3			3		3	0	3
	Ag. Polizia Municipale	36	2	1		3		2	1	3
	TOT. CAT. C		16	-7	20	29	-1	7	21	28
B3	Coll. Amm.vo	36	4			4	-1	3	0	3
	Autista mezzi complessi (scuolabus)	32	2			2		2	0	2
	TOT. CAT. B3		6			6	-1	5	0	5
B1	Esecutore Amm.vo/Tecnico	18	11	-11		0		0		
		21	4	-4		0		0		
		24			10	10		0	10	10
		22			9	9		0	9	9
		36	4			4		4	0	4
	TOT CAT. B1		19	-15	19	23	0	4	19	23
A1	Operatore tecnico	36	4			4	-3	1	0	1
		32	2			2		2		2
	TOT. CAT. A1		6			6	-3	3	0	3
	TOTALE		53	-22	39	70	-5	21	44	65

Il costo effettivo del personale per l'Ente nel corso del 2017, considerata la dotazione organica di cui alla delibera di G.C. 107/2017 è stato così determinato:

• Personale a tempo indeterminato	€ 761.215,36
• Personale contrattista	€ 741.072,87
• TOTALE COSTO	€ 1.502.288,23
• Contributo Regionale	-€ 550.041,19
• COSTO AL NETTO CONTR.	€ 952.247,04

La soppressione di n. 5 posti permetterebbe il seguente risparmio teorico:

• Cat. C) n. 1 unità	€ 29.135,45
• Cat. B) n. 1 unità	€ 27.647,02
• Cat. A) n. 3 unità	€ 75.938,52
• TOTALE	€ 132.720,99

E' da evidenziare, tuttavia, che l'Ente avrà un risparmio effettivo di € 29.135,45 a causa della cessazione del rapporto di lavoro cat. C nel corso del 2017. Quanto agli altri posti soppressi gli stessi risultando vacanti non hanno generato alcun costo a carico del Comune.

COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
(Città Metropolitana Di Palermo)

Fabbisogno del personale

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE	N. POSTI	N. POSTI COPERTI	N. POSTI VACANTI	N. POSTI COPERTI DA COPRIRE CON ASSUNZIONI DI PERSONALE PRECARIO NEL TRIENNIO 2018/2020, CONSIDERANDO ANCHE LE PROCEDURE PREVISTE PER L'ANNO 2017
ISTRUTTORE DIR. TECNICO	D1	2	1	1	
ISTRUTTORE DIR. CONTABILE	D1	1	0	1	
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTR.	D1	2	1	1	
ASSISTENTE SOCIALE	D1	1	0	1	
ISTRUTTORE AMMIN/TECNICO/CONT.	C1	25	5	20	20
AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	C1	3	2	1	1
COLLABORATORE AMM.VO	B3	3	3	0	
ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO - AUTISTA SCUOLABUS	B3	2	2	0	
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B1	23	4	19	19
OPERATORE TECNICO	A1	3	3	0	
		65	21	44	39

COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
(Città Metropolitana Di Palermo)

Piano Assunzionale a tempo indeterminato

Anno 2018

PROFILO PROFESSIONALE DA ASSUMERE	CATEGORIA INIZIALE	N. POSTI DA ASSUMERE	SPESA ANNUA PRO CAPITE	SPESA ANNUA COMPLESSIVA	RISORSE integrative DI CUI ALL'art. 9 comma 28 dl 122/2010 A CARICO DELL'ENTE	CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA l.r. N. 27/2016, ART. 3 COMMA 6	DISPOSIZIONI REGOLATRICI DELL'ASSUNZIONE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	2 24h/sett.	20.540,39	41.080,78	6.054,64	35.026,14	ll.rr.nn. 3/2016 e 27/2016, d.lgs. n. 75/2017, art. 20, comma 2 e s.m.i.
ISTRUTTORE TECNICO	C1	1 24h/sett.	20.540,39	20.540,39	3.027,32	17.513,07	ll.rr.nn. 3/2016 e 27/2016, d.lgs. n. 75/2017, art. 20, comma 2 e s.m.i.
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B1	3 24h/sett.	18.253,25	54.759,75	8.164,26	46.595,49	SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE ESISTENTI PRESSO L'ENTE EX ART. 35 comma 5 ter d.lgs. 165/2001 a seguito di conclusione della procedura in corso
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B1	3 Incremento orario di 1 ore settimanali per tre dipendenti da assumere con procedura in itinere	836,88	2.510,66	2.510,66		
TOTALE SPESA				118.891,58	19.756,88	99.134,70	
LIMITE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 28 d.l 122/2010				752.790,12			
RISORSE DISPONIBILI DA TURN OVER							
RISORSE VINCOLATE ALL'ASSUNZIONE DEI SOPRANNUMERARI DI AREA VASTA							

Anno 2019

PROFILO PROFESSIONALE DA ASSUMERE	CATEGORIA INIZIALE	N. POSTI DA ASSUMERE	SPESA ANNUA PRO CAPITE	SPESA ANNUA COMPLESSIVA	RISORSE integrative DI CUI ALL'art. 9 comma 28 dl 122/2010 A CARICO DELL'ENTE	CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA l.r. N. 27/2016, ART. 3 COMMA 6	DISPOSIZIONI REGOLATRICI DELL'ASSUNZIONE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	8 24h/sett.	20.540,39	164.323,12	24.218,56	140.104,56	ll.rr.nn. 3/2016 e 27/2016, d.lgs. n. 75/2017, art. 20, comma 2 e s.m.i. SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE ESISTENTI PRESSO L'ENTE EX ART. 35 comma 5 ter d.lgs. 165/2001
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B1	7 24h/sett.	18.253,25	127.772,75	19.049,94	108.722,81	SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE ESISTENTI PRESSO L'ENTE EX ART. 35 comma 5 ter d.lgs. 165/2001
TOTALE SPESA				292.095,87	43.268,50	248.827,37	
LIMITE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 28 d.l 122/2010				752.790,12			
RISORSE DISPONIBILI DA TURN OVER							
RISORSE VINCOLATE ALL'ASSUNZIONE DEI SOPRANNUMERARI DI AREA VASTA							

Anno 2020

PROFILO PROFESSIONALE DA ASSUMERE	CATEGORIA INIZIALE	N. POSTI DA ASSUMERE	SPESA ANNUA PRO CAPITE	SPESA ANNUA COMPLESSIVA	RISORSE integrative DI CUI ALL'art. 9 comma 28 dl 122/2010 A CARICO DELL'ENTE	CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA l.r. N. 27/2016, ART. 3 COMMA 6	DISPOSIZIONI REGOLATRICI DELL'ASSUNZIONE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	8 24h/sett.	20.540,39	164.323,12	24.218,56	140.104,56	ll.rr.nn. 3/2016 e 27/2016, d.lgs. n. 75/2017, art. 20, comma 2 e s.m.i. SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE ESISTENTI PRESSO L'ENTE EX ART. 35 comma 5 ter d.lgs. 165/2001
ISTRUTTORE TECNICO	C1	1 20h/sett.	17.202,14	17.202,14	11.004,66	6.197,48	ll.rr.nn. 3/2016 e 27/2016, d.lgs. n. 75/2017, art. 20, comma 2 e s.m.i. SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE ESISTENTI PRESSO L'ENTE EX ART. 35 comma 5 ter d.lgs. 165/2001
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B1	6 22h/sett.	16.737,68	100.426,08	63.241,20	37.184,88	SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE ESISTENTI PRESSO L'ENTE EX ART. 35 comma 5 ter d.lgs. 165/2001
TOTALE SPESA				281.951,34	98.464,42	183.486,92	
LIMITE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 28 d.l. 122/2010				752.790,12			
RISORSE DISPONIBILI DA TURN OVER							
RISORSE VINCOLATE ALL'ASSUNZIONE DEI SOPRANNUMERARI DI AREA VASTA							

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

ACCERTATO che la stessa ha ottenuto il parere in ordine alla regolarità tecnica;

RILEVATO che sulla proposta è stato reso il parere in ordine alla regolarità contabile.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Presidente;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta avente ad oggetto: “Ricognizione per l’anno 2018 di eventuali situazioni di esubero del personale ai sensi dell’art. 33 d.lgs. 165/01. Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018/2020 e del piano occupazionale e conseguente rideterminazione della dotazione organica del Comune di Chiusa Sclafani.”.

Indi, ravvisata la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, con separata unanime votazione.

DICHIARA

L’IMMEDIATA ESECUTIVITÀ della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano
F.to Sig. Stefano Domenico Sciabica

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Affissa all'Albo Pretorio on line il _____ vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.	Defissa dall'Albo Pretorio on line il _____
Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione	Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Chiusa Sclafani, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/04/2018

il decimo giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);

perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91);

Chiusa Sclafani, li 19/04/2018

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. _____ del _____, ex art. 4 L.R. 23/97.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone